UNIVERSITÀ
di VERONA

Università degli Studi di Verona
Direzione Amministrativa
Albo Ufficiale
Albo n. 892-2020 n. prot 262022
Il presente documento è stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo
dal 15/07/2020 al 16/11/2020

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

UNIVERSITÀ
di **VERONA**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto 3

Articolo 2 – Definizioni 3

Articolo 3 – Limiti di applicazione 3

CAPO I – Corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico 3

Articolo 4 – Contributo universitario 3

Articolo 5 – Contributo con situazione economica e patrimoniale inferiore o uguale a € 22.000 4

Articolo 6 – Contributo con situazione economica e patrimoniale compresa tra € 22.001 e € 30.000 . 4

Articolo 7 – Contributo con situazione economica e patrimoniale superiore a € 30.000 5

Articolo 8 – Altre contribuzioni 7

CAPO II – master, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, dottorati, scuole di specializzazione 7

Articolo 9 – Contributo universitario per master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale 7

Articolo 10 – Contributo universitario per i corsi di dottorato di ricerca 7

Articolo 11 – Contributo universitario per le scuole di specializzazione 8

CAPO III – Esoneri, incentivi e premialità 8

Articolo 12 – Esoneri totali e parziali 8

Articolo 13 – Incentivi e premialità 9

Allegato al Regolamento in materia di contribuzione studentesca 10

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del contributo universitario annuo per tipologia di iscrizione.

2. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
   a) Università o Ateneo: Università degli studi di Verona;
   b) Corsi di studio: corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
   c) Studenti: gli immatricolati e gli iscritti ai corsi di studio dell'università di Verona;
   d) Contributo: l'ammontare annuo dovuto dallo studente all'ateneo;
   e) Contribuzione studentesca: l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli studenti;
   f) Anno di carriera: numero di anni accademici di iscrizione in cui lo studente è iscritto ad un qualsiasi corso di studio a partire dalla prima immatricolazione - inclusi anche gli anni di frequenza, presso altra università;
   g) Anno di corso: numero di anni accademici di iscrizione al corso di studi (es. 1°, 2° ecc.);
   h) ISEEU: Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (salvo diversa esplicita indicazione).

Articolo 3 – Limiti di applicazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale vigente in materia.

CAPO I – Corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 4 – Contributo universitario

1. Gli studenti concorrono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'ateneo mediante un contributo universitario, differenziato per tipologia di corso di studio e graduato in riferimento alle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente secondo l'ISEEU. Sono inoltre a carico degli studenti la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.

2. L'Università adotta criteri per l'esonero totale o parziale del contributo universitario nel rispetto dei requisiti della situazione economica e patrimoniale dichiarata dallo studente e nel rispetto dei requisiti di merito.

3. I criteri per la determinazione degli importi del contributo sono approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ateneo nel rispetto dei criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dello studente valutate secondo le previsioni di legge.

4. Il contributo universitario viene versato dallo studente in tre rate come di seguito riportato:
   - 1^ rata: € 150,00 acconto contributi (oltre a € 172,00 tassa regionale e € 16,00 imposta di bollo) entro il 15 ottobre;
   - 2^ rata: 50% (1) contributi rimanenti dovuti (entro il 31 marzo);
   - 3^ rata: 50% (1) contributi rimanenti dovuti (entro il 1 giugno).

(1)
Eventuali differenze di importo tra la seconda e la terza rata possono derivare dall'applicazione degli esoneri, incentivi e premialità di cui ai successi articoli 12 e 13.

La misura degli importi minimi dovuti in seconda e terza rata è di valore superiore a € 5,00.
Gli importi di seconda e terza rata si ottengono decurtando dall'importo complessivo dei contributi dovuti, i € 150,00 versati in acconto con la prima rata.

5. Gli studenti con cittadinanza extra Unione Europea, non residenti in Italia, in possesso di un titolo di accesso non conseguito in Italia, corrispondono un contributo universitario annuo onnicomprensivo di € 1.000,00, ripartito come segue:
   - 1^ rata: € 338,00 entro 15 ottobre (comprensivi di € 150,00 acconto contributi + € 172,00 tassa + regionale + € 16,00 imposta di bollo);
   - 2^ rata: € 331,00 (entro il 31 marzo);
   - 3^ rata: € 331,00 (entro il 1 giugno).

6. In caso di ritardo nel versamento sarà applicata allo studente una maggiorazione di € 20,00 (indennità di mora). Non è applicata l'indennità di mora nei confronti degli studenti:
   - trasferiti da altre sedi, che abbiano effettuato il versamento oltre i termini stabiliti per cause dovute al ritardo delle procedure di trasferimento;
   - che, dopo aver presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria di marzo/aprile, abbiano rinnovato tardivamente l'iscrizione per l'anno accademico successivo per mancato conseguimento del titolo.

Articolo 5 – Contributo con situazione economica e patrimoniale inferiore o uguale a € 22.000

1. Sono **esonerati totalmente** dal contributo universitario:
   - gli studenti iscritti al primo anno di carriera;
   - gli studenti iscritti al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritti part time);
   - gli studenti iscritti dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritti part time);

2. Gli studenti iscritti dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritti part time) corrispondono un contributo universitario di € 200,00.

3. Gli studenti iscritti entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, corrispondono un contributo universitario di:
   a) € 300,00, se impegnati a tempo pieno;
   b) € 150,00, se impegnati a tempo parziale.

4. Gli studenti iscritti oltre il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, corrispondono un contributo universitario di € 375,00.

Articolo 6 – Contributo con situazione economica e patrimoniale compresa tra € 22.001 e € 30.000

1. Gli studenti iscritti presso l'ateneo:
   a) al primo anno di carriera;
   b) al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritti part time);
   c) dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritti part time);

   versano all'ateneo un contributo universitario graduato da € 0,00 a € 1.071,00 se impegnati a tempo pieno (da € 0,00 a € 535,50 se impegnati a tempo parziale).

   Esempio di calcolo:
   ISEEU studente = 25.000;
   contributo dovuto = (25.000,00 – 22.000,01) x [1.071,00 / (30.000,00 – 22.000,01)] = 401,62€

2. Gli studenti iscritti dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritti part time)

corrispondono un contributo graduato da € 200,00 a € 1.506,50 se impegnati a tempo pieno (da € 200,00 a € 753,25 se impegnati a tempo parziale), con un valore minimo di € 200,00.

Esempio di calcolo:
ISEEU studente = 26.000;
contributo dovuto = 200 + [(27.000,00 – 22.000,01) x [(1.506,50 – 200,00) / (30.000,00 – 22.000,01)] = 853,25€

3. Gli studenti iscritti entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1 sono tenuti a versare un contributo universitario graduato da € 300,00 a € 1.606,50 se impegnati a tempo pieno (da € 150,00 a € 853,25 se impegnati a tempo parziale).

   Esempio di calcolo:
   ISEEU studente = 27.000;
   contributo dovuto = 300 + [(27.000,00 - 22.000,01) x (1.606,50 – 300,00) / (30.000,00 – 22.000,01)] = 1.116,56€

4. Gli studenti iscritti oltre il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, corrispondono un contributo universitario graduato come definito al comma 3, con una maggiorazione del 25%.

Articolo 7 – Contributo con situazione economica e patrimoniale superiore a € 30.000

1. Gli studenti iscritti presso l'ateneo
   a) al primo anno di carriera;
   b) al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritti part time);
   c) dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritti part time);

   versano all'ateneo un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

Gruppi [2]	**CONTRIBUTO**		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	**a**	**importo massimo**
Gruppo A1	€ 1.071,01	€ 3.052,00	€ 3.052,00
Gruppo A2	€ 1.071,01	€ 2.021,00	€ 2.021,00
Gruppo A3	€ 1.071,01	€ 1.713,00	€ 1.713,00
Gruppo B	€ 1.071,01	€ 1.713,00	€ 1.713,00
Gruppo C	€ 1.071,01	€ 1.402,00	€ 1.402,00

Gli studenti impegnati a tempo parziale sono tenuti a versare un contributo universitario graduato di importo massimo dimezzato rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno.

---

(2)

Gruppo A1:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria.
Gruppo A2:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,
Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie,
Corsi di studio dell'area di scienze e ingegneria,
Corsi di studio in Scienze motorie.
Gruppo A3
Corsi di laurea delle Professioni sanitarie;
Gruppo B
Corsi di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e lauree vecchio ordinamento dell'area di scienze economiche e giuridiche e dell'area di scienze umanistiche;
Gruppo C
Corsi di laurea dell'area di scienze economiche e giuridiche e dell'area di scienze umanistiche.

2. Gli studenti iscritti dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritti part time) corrispondono un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

Gruppi [2]	**CONTRIBUTO**		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	**a**	**importo massimo**
Gruppo A1	€ 1.506,51	€ 3.252,00	€ 3.252,00
Gruppo A2	€ 1.506,51	€ 2.221,00	€ 2.221,00
Gruppo A3	€ 1.506,51	€ 1.913,00	€ 1.913,00
Gruppo B	€ 1.506,51	€ 1.913,00	€ 1.913,00
Gruppo C	€ 1.506,51	€ 1.602,00	€ 1.602,00

3. Gli studenti iscritti entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1 sono tenuti a versare un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

Gruppi [2]	**CONTRIBUTO**		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	**a**	**importo massimo**
Gruppo A1	€ 1.606,51	€ 3.452,00	€ 3.452,00
Gruppo A2	€ 1.606,51	€ 2.421,00	€ 2.421,00
Gruppo A3	€ 1.606,51	€ 2.113,00	€ 2.113,00
Gruppo B	€ 1.606,51	€ 2.113,00	€ 2.113,00
Gruppo C	€ 1.606,51	€ 1.802,00	€ 1.802,00

Gli studenti impegnati a tempo parziale sono tenuti a versare un contributo universitario graduato di importo massimo dimezzato rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno.

4. Gli studenti iscritti oltre il primo anno di carriera fuori corso, che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, corrispondono un contributo universitario graduato come definito al comma 3, con una maggiorazione del 25%.

Articolo 8 – Altre contribuzioni

	IMPORTO
Contributo per prova di ammissione ai corsi di studio a numero programmato	€ 50,00
Contributo per iscrizione ai corsi intensivi di Canazei	€ 125,00
Contributo per trasferimento ad altro ateneo	€ 200,00
Contributo per partecipazione esami di stato per medico chirurgo	€ 400,00
Contributo per partecipazione altri esami di stato	€ 400,00
Contributo per partecipazione a prova finale con valore abilitante dei corsi di laurea delle professioni sanitarie	€ 200,00
Contributo fisso per riconoscimento carriera pregressa (per re-immatricolazione a seguito di: decadenza, rinuncia, conseguimento titolo, ecc.)	€ 200,00
Contributo iscrizione a "singoli insegnamenti - corsi singoli", in base ai CFU richiesti: ☐ fino a 12 CFU ☐ oltre 12 CFU e fino a 24 CFU ☐ oltre 24 CFU e fino a 30 CFU	 € 300,00 € 400,00 € 700,00
Contributo per istruttoria di riconoscimento accademico del titolo straniero	€ 100,00
Diritto fisso per riconoscimento di titolo accademico straniero	€ 155,00
Indennità di mora per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti	€ 20,00
Contributo spese per rilascio del diploma originale di laurea a seguito di riconoscimento di titolo accademico straniero (comprensivo di marca da bollo e	€ 100,00

astuccio di custodia)	
Contributo spese per rilascio del duplicato del diploma di laurea (comprensivo di marca da bollo e astuccio di custodia)	€ 100,00
Premio suppletivo per responsabilità civile per gli studenti iscritti dal terzo anno di corso (compresi gli studenti iscritti fuori corso) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (rif. Legge 20/03/1984 n. 47), da versare in concomitanza con il pagamento della prima rata	€ 36,68

CAPO II – Master, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, dottorati, scuole di specializzazione

Articolo 9 – Contributo universitario per master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale

1. Il contributo universitario per master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale è diversificato per ciascuna tipologia di corso, come da specifici bandi di attivazione.

2. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, hanno diritto all'esonero totale dai contributi universitari per l'iscrizione a master universitari, ad un corso di perfezionamento o ad un corso di aggiornamento professionale; la relativa iscrizione è in sovrannumero.

3. Gli studenti con riconoscimento disabilità per un'invalidità compresa tra il 50% e il 65%, hanno l'esonero pari ad una quota fissa di € 250,00 sui contributi per l'iscrizione a master universitari e un esonero pari al 5% dell'importo dei contributi per l'iscrizione ai corsi di perfezionamento e ai corsi di aggiornamento professionale, stabilito dai relativi bandi di attivazione.

Articolo 10 – Contributo universitario per i corsi di dottorato di ricerca

1. Il contributo universitario per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo è di complessivi € 250,00 (oltre alla tassa regionale € 172,00 e all'imposta di bollo € 16,00).

2. Gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi a favore dell'Università.

Articolo 11 – Contributo universitario per le scuole di specializzazione

1. Il contributo universitario (oltre alla tassa regionale € 172,00 e all'imposta di bollo € 16,00) per gli iscritti ad una **scuola di specializzazione di area medica** è definito come segue:

Scuole di specializzazione di area medica	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 0,00 a € 30.000,00		ISEEU > € 30.000,00 o per mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
	€ 310,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
con disabilità 50%-65%	€ 310,00	€ 500,00	€ 500,00
con disabilità 66%-100%	€ 0,00		

2. Il contributo universitario (oltre alla tassa regionale € 172,00 e all'imposta di bollo € 16,00) per gli iscritti alla **scuola di specializzazione per le professioni legali** dell'Università è definita come segue:

Scuola di specializzazione per le professioni legali	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 0,00 a € 30.000,00		ISEEU > € 30.000,00 o per mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo

	€ 310,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00
con disabilità 50%-65%	€ 310,00	€ 500,00	€ 500,00
con disabilità 66%-100%	€ 0,00		

Il contributo universitario viene versato dallo studente in tre rate come di seguito riportato:
- 1^ rata: € 150,00 acconto contributi (oltre a € 172,00 tassa regionale e € 16,00 imposta di bollo) entro il 15 ottobre;
- 2^ rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro il 31 marzo);
- 3^ rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro il 1 giugno).

La misura degli importi minimi dovuti in seconda e terza rata è di valore superiore a € 5,00.
Gli importi di seconda e terza rata si ottengono decurtando dall'importo complessivo dei contributi dovuti, i € 150,00 versati in acconto con la prima rata.

CAPO III – Esoneri, incentivi e premialità

Articolo 12 – Esoneri totali e parziali

1. Gli studenti idonei alla borsa per il diritto allo studio universitario sono esonerati totalmente dal contributo universitario e dalla tassa regionale per il diritto allo studio. L'esonero dal contributo universitario è ridotto al 50% per gli studenti iscritti al primo anno fuori corso e per le matricole che abbiano raggiunto entro la data del 30 novembre i requisiti di merito previsti dal bando per le borse per il diritto allo studio universitario.

2. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della Legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati totalmente dal contributo universitario e dalla tassa regionale per il diritto allo studio.

3. Gli studenti con riconoscimento invalidità compresa tra il 50% e il 65%, versano un contributo universitario massimo di € 200,00.

4. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, Legge n. 118/1971 (figli di mutilati ed invalidi civili o di guerra) hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario.

5. I borsisti di bandi di internazionalizzazione sono esonerati dal contributo universitario annuo.

6. Gli studenti che dopo l'interruzione della carriera universitaria intendono riprendere gli studi, sono tenuti a versare un contributo fisso annuo pari a € 200,00 (ad eccezione degli studenti con disabilità accertata pari o superiore al 66%) per ciascun anno di mancata iscrizione.

7. Gli studenti stranieri che abbiano ottenuto la borsa di studio del Governo italiano sono esonerati totalmente dai contributi; l'esonero è condizionato al rinnovo annuo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.

8. Agli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo individuati annualmente con decreto del MIUR, è prevista la riduzione del contributo universitario nella misura di € 150,00.

9. Agli immatricolati al corso di Biotecnologie rientranti tra i primi 30 classificati al concorso "Una settimana da ricercatore" è previsto l'esonero totale dal contributo universitario. In mancanza di studenti rientranti nella graduatoria nazionale, l'esonero sarà consesso ai primi due studenti presenti nella graduatoria locale.

10. Agli studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria" è previsto l'esonero totale dal contributo universitario.

Articolo 13 – Incentivi e premialità

1. Agli studenti che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 40 CFU viene corrisposto un incentivo di € 230,00 (c.d. "supermerito", applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

2. Agli studenti che si immatricolano presso l'ateneo e che si sono diplomati nello stesso anno di immatricolazione conseguendo un voto di maturità di 100/100 viene corrisposto un incentivo di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

3. Ai laureati entro la durata normale del corso di laurea, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un corso di laurea magistrale presso l'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

4. Ai laureati entro la durata normale del corso di laurea, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un master universitario di primo livello presso l'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

5. Ai laureati entro la durata normale del corso di laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un master universitario di secondo livello presso l'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

6. Ai laureati entro la durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria e protesi dentaria, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad una scuola di specializzazione di area medica dell'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

7. Ai laureati entro la durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.

UNIVERSITÀ
di **VERONA**

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

1. DOMANDA UNICA BENEFICI – DUB: BENEFICI CHE SI POSSONO RICHIEDERE

Con la Domanda Unica Benefici lo studente può richiedere i seguenti benefici per il Diritto allo Studio:

- ☐ **riduzione dei contributi studenteschi, ossia una riduzione/rimborso sulla seconda e terza rata universitaria (se dovute)**
- ☐ **borsa per il diritto allo studio**
- ☐ **collaborazione studentesca a tempo parziale (a partire dal secondo anno di iscrizione)**

Lo studente dovrà compilare una sola DUB e indicare tutti i benefici che intende richiedere.
ATTENZIONE: in caso di richiesta di più benefici, essendo la **DUB** un documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza più vicina.
Ad esempio:
borsa per il diritto allo studio (scadenza 31/08/2020 ore 13:00) + riduzione contributi (scadenza 16/11/2020 ore 13:00): presentazione entro il 31/08/2020 ore 13:00.

Per ottenere il beneficio lo studente dovrà, entro il 16/11/2020 ore 13:00 (se richiede la sola riduzione dei contributi):

a) **richiedere l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario – anno 2020** oppure l'**ISEE Parificato – anno 2020** v. punto 4 del presente allegato);
b) presentare la domanda di riduzione dei contributi studenteschi, **compilando l'apposito modulo denominato "Domanda Unica Benefici" (DUB) - a.a. 2020/2021.**

a. COME RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEE PER L'UNIVERSITÀ)

Per richiedere l'attestazione lo studente dovrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, con le seguenti modalità:

- direttamente dalla sezione "servizi on-line" del sito web dell'INPS (**www.inps.it**);
- con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato.

L'attestazione ISEE per l'Università verrà successivamente rilasciata allo studente dal CAF o dall'INPS. Saranno accettate attestazioni **ISEE per l'Università riferite all'anno solare 2020** e richieste dal 01/01/2020 al 16/11/2020; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l'Università richieste oltre il termine di presentazione della Domanda Unica Benefici oppure attestazioni ISEE Ordinarie o Correnti

L'attestazione cartacea ISEE per l'Università non va consegnata all'Università e non ne va comunicato il relativo valore, poiché l'Università acquisisce i singoli dati mediante l'accesso diretto alla banca dati INPS.

Lo studente è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEE per l'Università non siano presenti **annotazioni di omissioni/difformità**, pena la non applicazione del beneficio richiesto. Se risultano presenti omissioni/difformità, occorre **presentare tempestivamente una nuova DSU**, comunque entro il 31/12/2020, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo studio universitario.

Attestazioni ISEE per l'Università presentate successivamente al termine di presentazione della domanda, comunque entro il 31/12/2020, saranno accettate come correzioni a condizione che l'attestazione ISEE per l'Università (non ISEE Ordinario) da rettificare sia stata richiesta nei termini di

presentazione della domanda.
Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEE per l'Università, o rettifiche, registrate sul sistema INPS oltre il 31/12/2020.

AVVERTENZE:
Nel caso di **due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare**, ai fini della validità per l'ottenimento della riduzione dei contributi, sull'attestazione ISEE dovrà essere riportata la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" **seguita dai rispettivi codici fiscali** (anche nel caso di studente/i non ancora iscritto/i all'università e/o non ancora in possesso del diploma di maturità).

b. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI – DOMANDA UNICA BENEFICI (DUB)

b.1 Futuri studenti e iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico
Devono presentare la domanda di riduzione dei contributi, **compilando esclusivamente on-line la "Domanda Unica Benefici" (DUB).** Accedere all'indirizzo **https://univr.esse3.cineca.it/Start.do**, effettuare il log-in con le proprie credenziali (le credenziali GIA dell'Ateneo se si è già immatricolati o le credenziali provvisorie ottenute in fase di prima registrazione ai servizi on-line dell'Ateneo se non si è ancora immatricolati), selezionare Menù > Area riservata > Segreteria > Domanda Unica Benefici. Nella compilazione della domanda occorre contestualmente dare mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
Al termine della compilazione la domanda, dovrà essere confermata in modo DEFINITIVO, pena la non validità della stessa. Il sistema informatico rilascerà la domanda unica benefici (in formato non provvisorio), trasmessa anche via mail all'indirizzo dello studente (.....@studenti.univr.it o alla casella di posta personale); la domanda unica benefici (in formato non provvisorio) presente anche nella propria area personale di ESSE3, costituisce unica prova di avvenuta presentazione della domanda, pertanto si raccomanda l'interessato di accertarne la presenza.

Gli studenti che intendano iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato e gli studenti in trasferimento da altro ateneo interessati a richiedere il beneficio in argomento, devono, previa registrazione ai servizi on-line dell'ateneo, presentare la domanda entro il 16/11/2020 ore 13:00, o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa.

Si ricorda che in fase di compilazione della Domanda Unica Benefici, allo studente non è richiesto l'inserimento del valore ISEE per l'Università.

Eventuali:
- ☐ **richieste di modifica dei dati inseriti** nella Domanda Unica Benefici e/o
- ☐ **segnalazioni per problemi tecnici imputabili all'ateneo** (disservizi del sistema) **che impediscano nelle 72 ore antecedenti la scadenza** l'inoltro via web della domanda

devono essere trasmesse dagli interessati utilizzando l'apposito "**modulo richieste modifica / modulo segnalazione problemi tecnici**" secondo una delle seguenti modalità:

- ☐ inviando una e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it dalla casella di posta elettronica istituzionale (....@studenti.univr.it);
- ☐ o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità;

entro le ore 13:00 del giorno 16/11/2020 (stesso termine di presentazione della DUB) o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa.

Le richieste trasmesse con modalità differenti o oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.
Lo studente iscritto ad un corso di studio interateneo presenta la domanda di benefici presso l'Ateneo sede amministrativa del corso di studio cui è iscritto.

b.2 Futuri studenti e iscritti ai corsi dottorato, scuole di specializzazione

Devono stampare l'apposito modulo di richiesta di benefici (Domanda Unica Benefici - DUB), la "Domanda Unica Benefici – scuole di specializzazione area medica a.a. 2020/2021", la "Domanda Unica Benefici – scuola di specializzazione per le professioni legali a.a. 2020/2021 o la "Domanda Unica Benefici – dottorato di ricerca a.a. 2020/2021" in formato .pdf reperibile al link www.univr.it/benefici compilarlo e firmarlo; successivamente dovranno inoltrare la domanda all'Università degli studi di Verona, entro le seguenti scadenze:

Scuole di specializzazione di area medica	
iscritti al **primo anno***	entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività didattiche stabilita con Decreto Ministeriale**
iscritti ad **anni successivi al primo**	entro il 16/11/2020 ore 13:00
***attenzione: si prega di prendere visione dell'anno accademico di immatricolazione sui documenti rilasciati dalla segreteria**	****Gli iscritti al primo anno devono compilare anche la domanda di riduzione dei contributi relativa all'a.a. successivo e disponibile sul sito www.univr.it/benefici)**

Scuola di specializzazione per le professioni legali	
iscritti al **primo anno**	entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività didattiche stabilita con Decreto Ministeriale
iscritti ad **anni successivi al primo**	entro il 16/11/2020 ore 13:00

Dottorato di ricerca (solo per riduzione tassa regionale)
entro il 16/11/2020 ore 13:00* ** *** o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa**

con una delle modalità di seguito indicate:

- dal proprio indirizzo personale di **Posta Elettronica Certificata-PEC ai sensi dell'art. 4, comma 4, DPCM 06/05/2009 (che non è l'email ordinaria)** all'indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando, assieme alla copia del documento d'identità, esclusivamente file in formato .pdf; per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili;.
  Non saranno accettate domande spedite da indirizzi di posta diversi dagli indirizzi sopra indicati.
- **consegna a mano**, all'U.O. Diritto allo Studio – via Vipacco 7 – 37129 Verona, entro le ore 13:00 dei termini sopra indicati, allegando copia del documento d'identità.
  Nel caso di **delega di consegna**, occorre allegare anche:
  - documento di delega firmato dal delegante (che attribuisce al delegato la possibilità di consegnare la domanda e gli allegati);
  - copia del documento d'identità del delegante e del delegato.
- **spedizione con raccomandata A/R a:** Università degli Studi di Verona – via dell'Artigliere 8 – 37129. Per la data, **farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante**. L'Università non risponde per l'eventuale smarrimento delle domande via posta, pertanto è opportuno provvedere alla spedizione con modalità che consentano elementi di prova dell'invio, allegando copia del documento d'identità.

Le domande che risultino pervenute oltre il termine oppure incomplete dei documenti richiesti oppure spedite secondo modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate.

AVVERTENZE

- Chi non presenta la domanda di riduzione dei contributi studenteschi versa il massimo di tassa regionale e contributi universitari previsti per il proprio corso di studi in base al proprio anno di carriera e al numero di CFU conseguiti.
- La DUB presentata per il beneficio di riduzione dei contributi studenteschi è valida solo per l'anno

accademico per il quale la stessa è presentata.

☐ Non saranno considerate valide giustificazioni, la dimenticanza e/o la non conoscenza delle procedure di richiesta del beneficio e dei termini di scadenza dello stesso.

☐ Si raccomanda di presentare la domanda di riduzione dei contributi agli studenti che non abbiano la certezza di laurearsi entro il 30 aprile 2021 (sessione straordinaria dell'a.a. 2019/2020).

2. REQUISITI DI MERITO PER LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI

La riduzione dei contributi in base al merito viene applicata d'ufficio tenendo conto degli anni di iscrizione in corso/fuori corso e del numero di CFU conseguiti, seguendo le seguenti regole:

☐ per il conteggio degli anni di iscrizione si contano il numero di anni di iscrizione (con esclusione degli anni di sospensione/ricognizione) e vengono conteggiate anche le iscrizioni da trasferimento in ingresso, mentre in caso di immatricolazione a seguito di riconoscimento carriera pregressa (rinuncia/decadenza/altro titolo/ecc.) gli anni di iscrizione della precedente carriera non vengono conteggiati;

☐ per il conteggio dei CFU vengono conteggiati tutti gli esami con data verbalizzazione (= data superamento) ricompresa nei "dodici mesi precedenti" il 10/08/2020. Contano anche i CFU di esami conseguiti in Erasmus, di esami svolti fuori dall'ateneo, se riconosciuti.
Non vengono considerati: i CFU da esami/attività sovrannumerari, gli esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali) e i CFU degli esami riconosciuti da precedente carriera a cui si è rinunciato/decaduto/conseguito titolo, ecc.

3. REQUISITI ECONOMICI PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI

Per la concessione della riduzione dei contributi universitari e della tassa regionale, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.
Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.
Normativa di riferimento sulle regole di calcolo dell'ISEE e procedure di rilascio delle attestazioni: D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni; Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 07/11/2014.

4. ISEE PARIFICATO (studente residente all'estero o studente residente in Italia non autonomo con nucleo familiare residente all'estero)

Per l'accesso ai benefici alla riduzione dei contributi studenteschi,

☐ gli studenti non residenti in Italia;

☐ gli studenti residenti in Italia non autonomi e con nucleo familiare residente all'estero;

devono richiedere l'Indicatore Parificato Universitario (o ISEE PARIFICATO).
Per ottenere l'ISEE PARIFICATO lo studente dovrà rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso uno dei CAF presenti nell'elenco reperibile all'indirizzo internet **www.univr.it/benefici** > tasse e contributi universitari.
Lo studente deve presentare al CAF la documentazione indicata nell'"ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL CAF PER IL CALCOLO DELL'ISEE PARIFICATO" presente al link sopra indicato. In mancanza, il CAF non procederà al calcolo dell'ISEE parificato.
L'attestazione dell'ISEE PARIFICATO sarà trasmessa telematicamente dal CAF all'ateneo pertanto non deve essere consegnata l'attestazione cartacea all'Università.

Si ricorda che **per ottenere la riduzione dei contributi studenteschi** è a carico dello studente la presentazione della "Domanda Unica Benefici" (DUB) come indicato al punto 1 del presente Allegato.

5. ISTANZA PER APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO ONNICOMPRENSIVO DI € 1.000

Al fine di optare per l'applicazione del contributo annuo onnicomprensivo, gli studenti con cittadinanza Extra UE, non residenti in Italia con titolo non conseguito in Italia devono presentare, entro il 16/11/2020 ore 13:00, apposita istanza (reperibile al link www.univr.it/benefici), secondo le modalità indicate sulla stessa.

6. MODALITA' E SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE (RATE)

FUTURI STUDENTI E ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Il versamento della tassa regionale e dei contributi universitari deve essere effettuato con le seguenti modalità:

PRIMA RATA

- ☐ STUDENTI IMMATRICOLATI (**solo per la prima rata**) tramite Avviso di Pagamento pagoPA stampabile direttamente al termine della procedura on-line di immatricolazione, che sarà perfezionata d'ufficio una volta acquisito il pagamento della prima rata; **scadenza pagamento: 15/10/2020, salvo termini di pagamento differenti** stabiliti dai bandi per i corsi ad accesso programmato/con verifica o per studenti in trasferimento da altro ateneo.
- ☐ STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, con Avviso di Pagamento pagoPA che sarà scaricabile esclusivamente dallo studente accedendo all'area personale dei servizi on-line all'indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do: si dovrà effettuare il log-in con le proprie credenziali, selezionare il link "Segreteria" e scegliere la sezione "Pagamenti": **scadenza pagamento: 15/10/2020.**

SECONDA E TERZA RATA

- ☐ Gli Avvisi di Pagamento pagoPA relativi alla seconda e terza, con scadenza rispettivamente 31/03/2021 e 31/05/2021, saranno disponibili 20 giorni prima della scadenza.
- ☐ Sulla seconda e terza rata è applicabile una riduzione/rimborso SOLO se viene rispettata, in tutte le sue parti, la procedura indicata nel punto 1 del presente Allegato.

È stabilita un'indennità di mora di € 20,00 in caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze sopra indicate. L'Avviso di Pagamento pagoPA relativo all'indennità di mora si genera in automatico dopo la registrazione del pagamento della rata dovuta.

In caso di problemi nella stampa dell'Avviso di Pagamento pagoPA o di registrazione dell'avvenuto pagamento, lo studente è tenuto a contattare la Segreteria Studenti (U.O. "Didattica e Studenti") del proprio corso di studi.

All'indirizzo di posta elettronica assegnato con l'immatricolazione sarà inviata una e-mail per segnalare la scadenza dei pagamenti. Gli studenti sono comunque tenuti al pagamento indipendentemente dall'avviso via mail delle scadenze.

ATTENZIONE
È previsto l'annullamento degli esami superati qualora gli studenti non abbiano pagato preventivamente i

contributi universitari nei termini prefissati. Dell'annullamento dell'esame sarà data tempestiva comunicazione allo studente interessato, con indicazione che l'esame potrà essere sostenuto solo dopo aver regolarizzato la contribuzione studentesca.

FUTURI STUDENTI E ISCRITTI AI CORSI DOTTORATO, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA E PER LE PROFESSIONI LEGALI

Gli studenti e i futuri studenti dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione di area medica o della scuola di specializzazione per le professioni legali devono fare riferimento alle scadenze indicate nei bandi di attivazione.

È stabilita un'indennità di mora di € 20,00 in caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze sopra indicate. L' Avviso di Pagamento pagoPA relativo all'indennità di mora si genera in automatico dopo il pagamento della rata dovuta.

In caso di problemi nella stampa del Avviso di Pagamento pagoPA o di registrazione dell'avvenuto pagamento, lo studente è tenuto a contattare la Segreteria del proprio corso di studi.

All'indirizzo di posta elettronica assegnato con l'immatricolazione sarà inviata una e-mail per segnalare la scadenza dei pagamenti. I dottoranti e gli specializzandi sono comunque tenuti al pagamento indipendentemente dall'avviso via mail delle scadenze.

7. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER ISEE > € 30.000 (ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO)

Per gli studenti che rientrano in Fascia di ISEE per l'Università compreso tra 30.000,01 e 55.000, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

[importo minimo dei contributi di Fascia + (ISEE per l'Università presentato dallo studente - € 30.000,01) x coefficiente di Fascia]

Il coefficiente di Fascia viene determinato secondo la seguente formula:
(contributo massimo Fascia - contributo minimo Fascia) / (€ 55.000,00 - € 30.000,01).

ESEMPIO DI CALCOLO:

Lo studente iscritto a tempo pieno in possesso dei requisiti di merito ma che risulti iscritto presso l'ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, appartenente al **gruppo B** con **ISEE per l'Università** pari a **€ 35.000,00** calcola i propri contributi nel modo seguente:
coefficiente di Fascia: (€ 1.913,00 - € 1.506,51) / (€ 55.000,00 - € 30.000,01) = 0,01626 (*)
contributi: [€ 1.506,51 + (€ 35.000,00 - € 30.000,01) x 0,01685] = **€ 1.587,81**
L'importo totale annuo dei contributi che lo studente paga è pari a **€ € 1.587,81**, così suddivisi:
prima rata: acconto € 150,00 (oltre a imposta di bollo, € 16,00, e acconto tassa regionale € 172,00)
seconda rata: € 718,91
terza rata: € 718,90.

* ai fini del calcolo dei contributi dovuti è necessario applicare il coefficiente considerando 5 decimali.

8. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO)

Per gli studenti che soddisfano il requisito di condizioni economiche con ISEE per l'Università **da € 0,00 a € 30.000,00**, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

[€ 310,00+ (coefficiente x valore ISEE per l'Università presentato dallo studente)]
Il coefficiente viene determinato secondo la seguente formula:
(contributi massimi - € 310,00) / € 30.000

ESEMPIO DI CALCOLO:

Scuole di specializzazione dell'area medica

Lo studente con **ISEE per l'Università** pari a **€ 25.000,00** calcola i propri contributi nel modo seguente:
coefficiente**: € 1.700,00** - € 310,00) / € 30.000,00 = **0,04633** (*)
contributi: [€ 310,00 + (**0,04633** X € 25.000,00)] = **€ 1.468.25**

* ai fini del calcolo dei contributi dovuti è necessario applicare il coefficiente considerando 5 decimali.

Scuola di specializzazione per le professioni legali

Lo studente con **ISEE per l'Università** pari a **€ 25.000,00** calcola i propri contributi nel modo seguente:
coefficiente**:** (€ 1.545,00 - € 310,00) / € 30.000,00 = 0,04117 (*)
contributi: [€ 310,00 + (0,04117 X € 25.000,00)] = **€ 1.339,25**

* ai fini del calcolo dei contributi dovuti è necessario applicare il coefficiente considerando 5 decimali.

9. MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TASSA REGIONALE DOVUTA

Si ricorda che col pagamento della prima rata dell'a.a. 2020/2021 lo studente versa € 172,00 di tassa regionale.
La tassa regionale è graduata in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare determinate sulla base dell'ISEE per l'Università, secondo il seguente schema:

Fasce di ISEE per l'Università					**Importo tassa regionale**			
FASCIA A:	da	€ 0,00	fino a	€ 15.748,78	da	€ 130,00	a	€ 149,99
FASCIA B:	da	€ 15.748,79	fino a	€ 31.497,56	da	€ 150,00	a	€ 171,99
FASCIA C:	da	€ 31.497,57	o per mancata presentazione della domanda di riduzione dei contributi		€ 172,00			

È previsto l'esonero dalla tassa regionale nei confronti di studenti che, trasferiti da altre sedi del Veneto, l'abbiamo già versata per il medesimo anno accademico presso la sede di provenienza.

Fascia A (tassa regionale):
Per gli studenti che rientrano in **Fascia A** di ISEE per l'Università, la tassa regionale è definita in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

[€ 130,00 + (coefficiente Fascia A x valore ISEE per l'Università presentato dallo studente)]

Il **coefficiente relativo alla Fascia A** di ISEE per l'Università, viene determinato secondo la seguente formula:

[(149,99 - 130,00) / 15.748,78] = 0.00126930467

Fascia B (tassa regionale):
Per gli studenti che rientrano in **Fascia B** di ISEE per l'Università, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

[150,00 + (valore ISEE per l'Università studente – 15.748,79) x coefficiente Fascia B]

Il **coefficiente relativo alla Fascia B** di ISEE per l'Università viene determinato secondo la seguente formula:

[(€ 171,99 - € 150,00) / (€ 31.497,56 - € 15.748,79)] = 0.00139629952

Esempi di calcolo della tassa regionale:

Tassa regionale **Fascia A** per studente con **ISEE per l'Università** pari a **€ 10.000,00**:
L'importo totale annuo della tassa regionale che lo studente paga è pari:
[€ 130,00 + (€ 10.000,00 x 0.00126930466)] = **€ 142.69**
Lo studente che ha pagato con la prima rata del corrente anno accademico un acconto di tassa regionale di 172 euro, riceverà a fine luglio 2021 un rimborso di € 29,31 di tassa regionale.

Tassa regionale **Fascia B** per studente con **ISEE per l'Università** pari a **€ 23.000,00**:
L'importo totale annuo della tassa regionale che lo studente paga è pari:
[€ 150,00 + (€ 23.000,00 - € 15.748,79) x 0,0013962995)] = **€ 160.12**
Lo studente che ha pagato con la prima rata del corrente anno accademico un acconto di tassa regionale di 172euro, riceverà a fine luglio 2021 un rimborso di € 11,88 di tassa regionale.

Tassa regionale **Fascia C** per studente con **ISEE per l'Università da € 31.497,57 o per mancata presentazione della domanda di riduzione dei contributi**, l'importo totale annuo della tassa regionale che lo studente paga è pari a **€ 172,00**.

Si ottiene il ricalcolo della tassa regionale in base all'ISEE per l'Università **solo se si presenta la richiesta di riduzione dei contributi entro il 16/11/2020 ore 13:00** (o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza antecedente).

10. MODALITÀ DI APPLICAZIONE ESONERI, INCENTIVI E PREMIALITA'

a) Per poter usufruire delle agevolazioni economiche gli studenti con disabilità che si immatricolano all'Università di Verona e gli studenti già iscritti che acquisiscano la condizione di disabilità entro il 16/11/2020 sono tenuti a presentare all'U.O. "Inclusione e accessibilità" (inclusione.accessibilita@ateneo.univr.it) **entro il 16/11/2020** la documentazione rilasciata dall'Autorità competente che attesta la condizione di invalidità civile/disabilità.
Coloro che entro il 16/11/2020 effettueranno una visita di valutazione di invalidità da parte di una Commissione Medica preposta, potranno presentare provvisoriamente un'apposita dichiarazione all'U.O. "Inclusione e accessibilità", entro il 16/11/2020. Nel momento in cui trasmetteranno la relativa documentazione avranno titolo al rimborso di quanto indebitamente versato.
Gli studenti che hanno già depositato in precedenza la documentazione usufruiranno automaticamente delle agevolazioni.
b) Per ottenere l'esonero totale dai contributi per possesso dei requisiti di cui all'art. 30 Legge n. 118/1971 gli interessati sono tenuti a presentare **entro il 16/11/2020** all'U.O. Diritto allo Studio i seguenti documenti:
   - autocertificazione dello stato famiglia aggiornato;
   - copia del verbale rilasciato dall'ASL/INPS;
   - certificato attestante la pensione di inabilità del genitore.
c) L'esonero totale dai contributi universitari a favore dei borsisti di bandi di internazionalizzazione viene applicato d'ufficio. Per informazioni rivolgersi a U.O. Mobilità Internazionale (admissions@ateneo.univr.it).
d) Per ottenere l'esonero totale dai contributi, gli studenti stranieri beneficiari della borsa di studio del Governo italiano sono tenuti a presentare **entro il 16/11/2020** alla Segreteria Studenti (U.O. "Didattica e Studenti" del proprio corso di studi) attestazione di beneficiare della borsa.
e) Per ottenere la riduzione del contributo universitario all'importo minimo di € 150,00, gli **studenti stranieri provenienti dai Paesi "in via di sviluppo"** sono tenuti a presentare **entro il 16/11/2020** alla Segreteria Studenti (U.O. "Didattica e Studenti" del proprio corso di studi) una certificazione della Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
f) L'esonero totale dai contributi universitari a favore degli immatricolati al corso di Biotecnologie rientranti tra i primi 30 classificati al concorso "Una settimana da ricercatore" viene applicato d'ufficio. Per informazioni rivolgersi a U.O. Didattica e Studenti Ingegneria e Scienze (carriere.scienze@ateneo.univr.it).
g) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore degli studenti che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria gli interessati sono tenuti a presentare **entro il 16/11/2020** all'U.O. Diritto allo Studio copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria da cui risulti la non convivenza con la famiglia di origine;
h) L'incentivo di € 230 (c.d. "supermerito") sui contributi universitari a favore degli studenti che abbiano conseguito almeno 40 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione della seconda e terza rata/rimborso della prima rata in caso di incapienza.
i) L'incentivo di € 500 sui contributi universitari a favore degli studenti che si immatricolano presso l'ateneo e che si sono diplomati nello stesso anno di immatricolazione conseguendo un voto di maturità di 100/100 viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione già a partire dalla prima rata.
j) L'incentivo di € 500 sui contributi universitari a favore degli studenti che siano laureati entro la durata

normale (v. art. 13, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento), viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione della seconda e terza rata/rimborso della prima rata in caso di incapienza.

11. RIMBORSI

Al fine di consentire le procedure di rimborso (per riduzioni contributive/applicazione di incentivi ed esoneri), gli studenti sono tenuti ad inserire via web i dati bancari di un proprio conto corrente, intestato o cointestato (non sono accettati i conti correnti intestati a terzi). All'indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do si dovrà effettuare il log-in con le proprie credenziali, selezionare il link "home – anagrafica" e scegliere la sezione "dati rimborso", poi cliccare "modifica dati di rimborso" e inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni.
In caso di **chiusura della carriera** non è previsto alcun rimborso dei contributi universitari versati (in prima, seconda e/o terza rata). È previsto il **rimborso d'ufficio della tassa regionale**, pari a € 172,00 qualora lo studente iscritto all'ateneo veronese per l'a.a. 2020/2021 chiuda la carriera entro il 31/10/2020.
I rimborsi spettanti dei contributi (per ISEE, merito, incentivi e premialità, ecc.), solo se di importo superiore a 5,00 euro, saranno effettuati d'ufficio a fine luglio 2021.

12. CONTROLLI, COMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La domanda per l'accesso al beneficio, corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nell'espletamento dei controlli sulla veridicità dell'autocertificazione prodotta dallo studente, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario, l'ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio.
In caso di dichiarazioni non veritiere, il beneficio verrà revocato e saranno applicate le normative sanzionatorie ai sensi degli artt. 75-76 DPR 445/2000 e del D. Lgs. n. 68/2012 che recita: "Chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato".

Ogni **comunicazione** inerente il beneficio della riduzione dei contributi (attività di controllo, variazione dati, ecc.) viene trasmessa dall'Università esclusivamente a mezzo e-mail alla casella di posta istituzionale dello studente; gli studenti hanno il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica con cadenza almeno settimanale.

Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Diritto allo Studio dell'università di qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione del beneficio.

L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: **www.univr.it/it/privacy**.

Per informazioni inerenti il presente Avviso di selezione, rivolgersi a: U.O. Diritto allo Studio – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Via Vipacco 7 – 37129 Verona. Tel. 045 8028711.
Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 10:00 – 13:00. CHIUSO IL GIOVEDI.